BANCA STABIESE

FOGLIO INFORMATIVO

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Non consumatori, clienti al dettaglio / altri
Consumatori per importi maggiori di 75.000 euro

Aggiornamento nr. 04 del 01 settembre 2025

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Finanziatore	BANCA STABIESE S.p.A.
Indirizzo	Via Ettore Tito 1, 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Telefono	081.8711407 -
Telefax	081.8702733
Email	info@bancastabiese.it
Sito web	www.bancastabiese.it
Codice ABI	03388
Iscrizione registro imprese	Tribunale Napoli nr.121/36

CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITI IN CONTO CORRENTE

L'apertura di credito bancario (c.d. fido) è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del Cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Il Cliente può utilizzare la disponibilità di denaro posta a suo favore secondo le sue esigenze, con prelievi unici o frazionati nel tempo, ripristinando il credito disponibile con successivi versamenti nonché bonifici o altri accrediti.
La banca ha la facoltà di chiedere al Cliente il rilascio di una garanzia per la somma di denaro messa a sua disposizione e ciò può avvenire sia con una garanzia reale (ipoteca o pegno) che con una garanzia personale (fideiussione).
L'apertura di credito in conto corrente produce interessi sulla base di un tasso fisso a carico del correntista calcolati in funzione dell'entità e della durata dell'utilizzo.

Rischi dell'apertura di credito in conto corrente
E' possibile che la Banca possa chiedere il rimborso di quanto dovuto dal correntista a fronte dell'apertura di credito.
In caso di apertura di credito in conto corrente a tasso fisso il cliente non può beneficiare di eventuali variazioni favorevoli dei tassi di mercato.

CARATTERISTICHE E PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo contratto di credito	Apertura di credito in conto corrente
Durata del contratto di credito	A revoca / A scadenza / A scadenza con rientro

<table>
<tr><td>Tasso di interesse che si applica
al contratto di credito</td><td>Tasso fisso debitore nominale annuo:
- per utilizzi entro fido: 11.00 %
- per utilizzi oltre fido: 12,00 %

<u>Criteri di capitalizzazione degli interessi</u>: il calcolo degli interessi viene effettuato con riferimento al divisore anno civile (365 giorni).

<u>Periodicità di capitalizzazione degli interessi</u>: annuale.</td></tr>
<tr><td>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.
Il TAEG consente al Cliente di confrontare le varie offerte.</td><td>13,65 % per utilizzi entro fido

Nell'<u>esempio</u> che segue, il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1500 euro con contratto a tempo indeterminato e una commissione di messa a disposizione della somma (CMDS); si assume inoltre che il fido abbia una durata pari a tre mesi.
Si ipotizza che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento e che vi sia l'utilizzo pieno del fido per l'intero trimestre.
<table>
<tr><td>Utilizzato (pari all'accordato)</td><td>Euro 1.500,00</td></tr>
<tr><td>Tasso debitore nominale annuo</td><td>11,00 %</td></tr>
<tr><td>Commissione di messa a disposizione delle somme</td><td>0,50 %
dell'accordato su base trimestrale</td></tr>
<tr><td>Interessi
(1.500 * 3* 11,00 %) / 12</td><td>Euro 41,25</td></tr>
<tr><td>Oneri (CMDS)
(0,50 % * 1.500,00)</td><td>Euro 7,50</td></tr>
<tr><td>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
[(1.500 + 41,25 + 7,50)/1.500)]^12/3 – 1</td><td>13,65 %</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Costi</td><td>Commissione di messa a disposizione delle somme (CMDS)
0,50 % su base Trimestrale

La commissione è calcolata in misura proporzionale sull'ammontare dell'affidamento concesso in relazione al tempo di messa a disposizione e sulla sua durata, ed addebitata in via posticipata al termine del trimestre.</td></tr>
<tr><td>Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati</td><td>La Banca può variare, se sussiste un giustificato motivo ed anche in senso sfavorevole al Cliente, i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto (sia economiche che normative). La Banca comunica al Cliente le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali con i tempi e le modalità previste dell'articolo 118 del D.Lgs. 385/1993 - Testo Unico Bancario e successive modifiche, con un preavviso minimo di due mesi ai sensi dell'articolo 118.
Tutte le eventuali variazioni normative e regolamentari che interverranno successivamente alla firma del contratto verranno automaticamente recepite.</td></tr>
<tr><td>Costi in caso di ritardo nel pagamento</td><td>Non applicabile</td></tr>
<tr><td>Spese invio comunicazioni</td><td>Euro 0,00</td></tr>
</table>

Le condizioni economiche, in sede di liquidazione periodiche, potranno essere applicate in misura inferiore a quella pattuita per garantire il rispetto dei Tassi soglia rilevati trimestralmente ai sensi della L. n. 108/1996 (Legge Usura).
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.bancastabiese.it.

Per altre condizioni economiche si rinvia al foglio informativo del conto corrente.

RECESSO, TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

Recesso del contratto

Recesso - Tempi di chiusura

a) Recesso della Banca

La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a dieci giorni. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, la banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con preavviso di dieci giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di dieci giorni.

b) Recesso del Cliente

Il Cliente può recedere, in ogni momento, dall'apertura di credito con comunicazione scritta alla Banca e con il pagamento di quanto dovuto; la Banca provvede alla chiusura entro massimo 40 giorni lavorativi. Nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, fermo il pagamento di quanto dovuto, il Cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese. La Banca può consentire eventualmente al Cliente di disporre delle somme dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso (disposizioni allo scoperto) e ciò non comporta il ripristino dell'apertura di credito, neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

In caso di recesso, saranno addebitati in conto gli importi degli assegni, effetti, titoli e/o altri documenti a suo tempo accreditati e dei quali sia ancora ignoto l'esito.

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca in dipendenza del rapporto, il foro competente è esclusivamente quello di Torre Annunziata (NA). Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art.33 comma 2 lett. U D.Lgs. 06/09/2005 del codice civile, il foro esclusivamente competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Il cliente può inoltrare un reclamo, necessariamente in forma scritta, secondo le seguenti modalità: posta raccomandata all'indirizzo della Banca Stabiese - Ufficio Reclami, Via Ettore Tito 1 80053 Castellammare di Stabia (NA); posta elettronica all'indirizzo: info@bancastabiese.it; poste elettronica certificata all'indirizzo: bancastabiese@legalmail.it; consegna a mano ad una delle Filiali della Banca, previo rilascio di ricevuta.

Le procedure di reclamo sono gratuite per il cliente. La banca è obbligata a rispondere entro il termine massimo di:

- 15 giorni lavorativi dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore ai 35 giorni lavorativi;
- 60 giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all'"Arbitro Bancario Finanziario" (di seguito "ABF"). L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà (indipendentemente dal valore del rapporto) ovvero per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 200.00 euro. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il cliente può richiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it)

In relazione ad eventuali obblighi di esperire il preventivo tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali dinanzi alla competente autorità giudiziaria ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere, il Cliente e la Banca, singolarmente o in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, devono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l'ABF ai sensi di quanto sopra descritto. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca alle norme in materia di Servizi di Pagamento può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D.Lgs 11/2010). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.
Per eventuali violazioni della normativa in materia di servizi di pagamento, possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché nei confronti degli esponenti aziendali e del personale. Tali sanzioni amministrative di carattere pecuniario ed accessorio sono applicate secondo i criteri indicati dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e del Decreto Legislativo 11 del 2010.
In caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento il cliente può altresì Ricorrere all'Arbitro per le controversie Finanziarie (ACF) Consob per controversie tra un investitore "retail" e un "intermediario", che hanno ad oggetto la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio (www.acf.consob.it).

Legenda

Garanzia reale	E' un diritto reale su un bene altrui, con la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato debito.
Garanzia personale	E' l'atto con il quale un soggetto (c.d. garante) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui (nel caso di specie quella contratta dal beneficiario del fido con la Banca) obbligandosi personalmente verso il creditore (la Banca) il quale potrà quindi rivalersi sul patrimonio di persona diversa dal debitore.
Consumatori	Persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Professionisti	Persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale.
Periodicità di capitalizzazione	Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di tenuta del conto.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale dell'affidamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate oltre le disponibilità di conto. Gli interessi, su espressa autorizzazione del cliente, possono essere addebitati in conto.